Tra la Picard I Surgelati spa, rappresentata dal Dott. Federico Mogioni, Direttore Generale, e dalla Sig.ra Francesca Buzio, presente il Dott. Emilio Terzaghi, consulente del Gruppo Picard,

la FILCAMS CGIL nazionale, nella persona della Sig.ra Campari, la FISASCAT CISL nazionale, nella persona del Sig. Pasquarella, la UILTUCS UIL nazionale, nella persona del Sig. Vargiu,
la FILCAMS CGIL di Saronno nella persona del Sig. Pizzo, la UILTUCS UIL di Milano, nella persona del Dott. Carenzi,

la RSA, nella persona dei Sigg.ri Maglia e Giulianini,

premesso che

- la Società ha attivato una procedura ex artt. 24 e 4 della Legge 223/91 trovandosi nella necessità, a causa della pesante condizione economica, di ridurre il proprio organico a seguito di una ristrutturazione comportante, in particolare, la soppressione della logistica , con affidamento a terzi dei servizi relativi, e di alcune figure professionali
- nell'ambito della procedura di consultazione prevista dal succitato art. 4 le parti si sono incontrate il 28/05, il 24/06, il 28/06 e il 12/07/02 per un approfondita analisi della situazione e che nel corso di tale procedura è emersa la possibilità di ridurre il peso dell'impatto sociale del provvedimento annunciato dalla Società, attraverso la ricerca di un'Impresa cui affidare i servizi soppressi, disponibile ad assumere parte dei lavoratori collocati in mobilità,

in occasione dell'ultimo degli incontri ora menzionati, e cioè

il 12/07/02

si è convenuto quanto segue:

1. gli esuberi, che erano stati indicati in complessivo numero di 30 nella lettera di avvio della procedura, sono ad oggi appartenenti alle aree e ai profili professionali sottoindicati:
2.

Area	Profili	N° esuberi
Amministrativa	Addetto a contabilità	1
	Addetto a carichi di magazzino	1
	Addetto a relazioni con Enti	1
Commerciale e Tecnica	Addetto agli Acquisti	1
Controllo Qualità	Addetto al controllo qualità	2
Logistica	Addetto al ricevimento merci	2
	Addetto a preparazione picking	1
	Addetto a controllo e spunta ordini	2
	Addetto a trasporto e spedizioni	1
	Autista	1
	Addetto a movimentazione merci	4

Negozio di Gerenzano (VA)	Addetto alle operazioni ausiliarie alle vendite	1
Negozio di Voghera (PV)	"	2
Negozio di Rovigo (RO)	"	3
Negozio di Occhiobello (RO)	"	1
Negozio di Mestre (VE)	"	2
	TOTALE	**26**

Il numero complessivo di esuberi si è pertanto ridotto da 30 a 26 a seguito di:

- dimissioni rassegnate da 1 lavoratore
- riassorbimento nell'organizzazione della Società di n° 3 lavoratori

3. la collocazione in mobilità avrà luogo, nel rispetto delle esigenze tecnico – organizzative aziendali e previa effettuazione del preavviso contrattuale, entro il 31/12/2002. L'esubero di cui al punto 1. sarà trattato nel rispetto dei criteri di scelta indicati dall'art. 5 della Legge 223/91. La Società assume peraltro l'impegno di rendere nota entro il 31/08/02 al lavoratore della Sede, qualora lo richieda espressamente, la sua appartenenza alla lista degli esuberi.

4. quale sostegno alla mobilità e a titolo di "incentivazione all'esodo", la Società corrisponderà, decorsi 30 giorni dalla collocazione in mobilità, la somma netta di:

4.1. Euro 10.000 al netto di tutte le trattenute di legge ai lavoratori che, alla data del 1/08/02, percepiscano un reddito lordo annuo maggiore o uguale a € 20.148,84

4.2. Euro 8.000 al netto di tutte le trattenute di legge ai lavoratori che, alla data del 1/08/02, percepiscano un reddito lordo annuo inferiore a € 20.148,84
Gli importi sopraindicati sono incrementati:

- del 15% a favore di coloro che abbiano alla data del 1/08/02, un'anzianità di servizio di almeno 36 mesi
- del 35% a favore di coloro che abbiano, alla data di cui sopra, un'anzianità di servizio di almeno 84 mesi
- del 50% a favore di coloro che abbiano, alla stessa data, un'anzianità di servizio di almeno 180 mesi.

Ai lavoratori che, entro 30 giorni dalla collocazione in mobilità, abbiano ricevuto proposta di assunzione da Impresa indicata dalla Società, per un'attività da svolgersi in sito collocato non oltre km. 10 dalla sede di Caronno Pertusella (VA), a parità di mansione e di trattamento economico e ad equivalenza di profilo professionale, l'incentivo di cui ai punti precedenti non viene riconosciuto ed è sostituito da un "incentivo all'esodo" di € 4.000 al netto di tutte le trattenute di legge.

5. l'"incentivo all'esodo" di cui al punto precedente viene corrisposto a condizione che venga dal lavoratore sottoscritto verbale redatto ex artt. 410 e seguenti c.p.c. di rinuncia all'impugnazione della collocazione in mobilità e ad ogni altra pretesa derivante dal rapporto di lavoro, fermo restando il diritto al controllo contabile delle competenze tutte di liquidazione.

Il diritto all'"incentivazione all'esodo" non sarà pregiudicato dalla eventuale richiesta del lavoratore di dispensa dall'effettuazione, in tutto o in parte, del preavviso, richiesta che la Società si impegna fin d'ora ad accogliere.
Al momento della firma del verbale di conciliazione individuale, che dovrà avvenire quanto prima possibile, ad avvenuta comunicazione del recesso e della collocazione in mobilità la Società corrisponderà l'"incentivo all'esodo" dovuto.

6. le parti convengono di mantenere un livello di confronto e di informazione con periodicità semestrale sull'andamento, sulle iniziative e sulle prospettive aziendali.

7. con il presente verbale la procedura ex artt. 24 e 4 Legge 20/07/91 n° 223 deve ritenersi ad ogni effetto conclusa per accordo tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Picard I Surgelati S.p.A. **R.S.U.** **OO.SS.LL.**